

---

Comitato scientifico:

*Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonella STILO (Consigliere di Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).*

---

## **Opposizione all'esecuzione riguardante solo una parte della somma: quali conseguenze?**

*In tema di opposizione all'esecuzione qualora essa riguardi solo una parte della somma per cui vi è stata intimazione di pagamento e la parte opposta-intimante abbia rinunciato esplicitamente alle voci chieste in precetto e oggetto di contestazione dell'opponente, l'intimazione rimane valida per la somma non contestata, dovendosi dichiarare la cessazione della materia del contendere per essere venuta meno ogni ragione di contrasto in ordine alla (maggior) somma contestata con l'atto di opposizione.*

### **Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 10.12.2013, n. 27538**

*...omissis...*

1. Il Tribunale, considerato che la Gan Italia aveva esplicitamente rinunciato a tutte le voci chieste nel precetto e contestate dalla F., ha osservato che sul punto era venuta meno la ragione del contrasto e ha emesso statuizione di cessazione della materia del contendere, ritenendo irrilevante ogni pronuncia anche cautelare in ordine alla sospensiva; quindi, ritenuto che ai fini della regolazione delle spese processuali occorresse procedere sulla base del criterio della virtuale soccombenza, ha osservato che l'opposizione sarebbe stata virtualmente suscettibile di accoglimento limitatamente a due voci (corrispondenza e carteggio) e agli accessori di legge (I.V.A. e C.P.A.) computati con riguardo a dette voci, se non vi fosse stata la pronuncia di

cessazione della materia del contendere, sicchè "dato questo e la oggettiva limitata rilevanza dei valori di riferimento" le spese processuali andavano interamente compensate tra le parti.

2. Il ricorso - avuto riguardo alla data della pronuncia della sentenza impugnata (successiva al 2 marzo 2006 e antecedente al 4 luglio 2009) - è soggetto, in forza del combinato disposto di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 27, comma 2 e della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, alla disciplina di cui all'art. 360 cod. proc. civ. e segg., come risultanti per effetto del cit. D.Lgs. n. 40 del 2006.

2.1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione degli artt. 100 e 306 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., n. 4. A conclusione del motivo si chiede a questa Corte ai sensi dell'art. 366 bis cod. proc. civ. "poichè l'attore opponente F.C. ha precisato le proprie conclusioni per la declaratoria di nullità, inefficacia e di nessun effetto giuridico dell'atto di precetto notificato dalla Gan Italia Assicurazioni s.p.a. e quindi con il rigetto di ogni richiesta per somme esposte e non dovute, mentre la convenuta Gan Italia Assicurazioni s.p.a. ha concluso, previa contestazione delle eccezioni sollevate, di rinunciare ai crediti rappresentati da "consultazioni" e "corrispondenza" nonchè per "disamina notifica" per complessivi Euro 90 e di ridurre il credito derivante dalla ripetizione dei diritti di scritturazione e collazione copie ad Euro 28, dichiararsi cessata la materia del contendere, allora il Tribunale in Verona ha ommesso di valutare l'interesse ad agire dell'attore e doveva viceversa dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato e non dichiarare cessata la materia del contendere senza accertare la sussistenza del presupposto di fatto?".

2.2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione dell'art. 132 comma 1, n. 4 e art. 118 disp. att. cod. proc. civ., comma 2, artt. 91 e 92 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., n. 4. A conclusione del motivo si chiede a questa Corte ai sensi dell'art. 366 bis cod. proc. civ. "poichè il Tribunale in Verona ha compensato le spese del giudizio senza specificare se in ragione della reciproca soccombenza o per giusti motivi omettendo qualsiasi motivazione richiamando la pronuncia di cessazione della materia del contendere e la oggettiva limitata rilevanza dei valori di riferimento, allora sussiste la violazione dell'art. 132, comma 2, comma 1, n. 4 e art. 118 disp. att. cod. proc. civ., comma 2?".

2.3. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e art. 24 Cost., in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., n. 5. A conclusione del motivo si chiede a questa Corte ai sensi dell'art. 366 bis cod. proc. civ. "poichè il Tribunale in Verona ha compensato integralmente le spese del processo giustificandole con la pronuncia di cessazione della materia del contendere e la oggettiva limitata rilevanza dei valori di riferimento omettendo l'esposizione di qualsiasi ragione idonea a giustificare tale decisione, allora ha violato la norma dell'art. 92 cod. proc. civ., che dispone che si può compensare parzialmente o per l'intero le spese tra le parti se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri motivi esplicitamente indicati nella motivazione?".

2.4. Con il quarto motivo di ricorso si denuncia violazione degli artt. 112 e 306 cod. proc. civ.. A conclusione del motivo si chiede a questa Corte ai sensi dell'art. 366 bis cod. proc. civ. "poichè la parte opponente Gan Italia s.p.a. ha dichiarato in conclusioni riportate nell'epigrafe della impugnata sentenza di rinunciare, come rinuncia, ai crediti rappresentati dai diritti consultazioni e

corrispondenza nonché disamina notifica per complessivi Euro 90 e di ridurre il credito derivante dalla ripetizione dei diritti di scritturazione collazione e copia ad Euro 28,00 allora il Tribunale in Verona poteva o non poteva ai sensi degli artt. 112 e 306 cod. proc. civ., esaminare, in via di soccombenza virtuale, la fondatezza o meno delle contestazioni avanzate dalla sign.ra F.C. o meno delle contestazioni avanzate dalla sign.ra F.C. relativamente alle suddette voci in quanto non più oggetto di contestazione?".

3. I suddetti motivi sono intimamente connessi, risultando espressivi, tutti, di un'unica sostanziale censura e, cioè, che il Tribunale sia erroneamente pervenuto alla statuizione di compensazione integrale delle spese di lite sulla base dell'erroneo presupposto che fosse cessata la materia del contendere - e ciò sebbene la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 11962 del 2005) abbia escluso la possibilità di una pronuncia di cessazione della materia del contendere in tutti i casi in cui permanga un contrasto tra le parti in ordine alle richieste formulate nel giudizio - e, comunque, non abbia motivato o non abbia motivato in maniera adeguata in ordine alle ragioni della compensazione.

3.1. I motivi - a prescindere dalla non sempre perspicua elaborazione dei quesiti di diritto - non meritano accoglimento.

Innanzitutto va rammentato che la cessazione della materia del contendere è una pronuncia di carattere processuale, che costituisce, nel rito contenzioso civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale (Cass. 25 marzo 2010, n. 7185).

Ciò posto, si osserva che, nel caso di specie, seppure le parti non sottoposero conclusioni conformi, costituiva un fatto certo, non contestato e non contestabile alla luce delle stesse deduzioni in ricorso, che l'opposta-intimante aveva rinunciato a tutte le "voci" richieste in precetto e contestate dall'opponente; in altri termini, se un contrasto vi era tra le parti, questo non era sul merito dell'opposizione, ma sulle conseguenze nella causa oppositiva di una rinuncia di tal fatta. Orbene, pronunciando l'intervenuta cessazione della materia del contendere, il giudice dell'opposizione ha inteso evidenziare l'esistenza di una situazione sopravvenuta in presenza della quale veniva meno l'interesse delle parti alla decisione sul merito dell'opposizione, oltre che a fortiori sulla istanza cautelare di sospensione.

Valga considerare che l'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero, ma da luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito (Cass. 30 gennaio 2013, n. 2160). La "materia del contendere", in ipotesi in cui l'opposizione a precetto ponga in discussione solo una parte della somma per cui vi è stata intimazione di pagamento, è, dunque, rappresentata dal diritto all'esecuzione relativamente alla parte del credito contestato. Ne consegue che, ove, come nel caso di specie, la parte opposta-intimante abbia rinunciato esplicitamente alle voci chieste in precetto, oggetto di contestazione dell'opponente, l'intimazione rimane valida per la somma non contestata, senza che le parti possano avere

alcun interesse ad una decisione sul merito dell'opposizione, per essere venuta meno ogni ragione di contrasto in ordine alla (maggior) somma contestata con l'atto di opposizione.

3.2. Con più specifico riferimento alla statuizione di compensazione delle spese processuali, si osserva, innanzitutto, che l'opposizione è stata proposta il 20 febbraio 2006 e, quindi prima del 1 marzo 2006, data fissata al D.L. n. 273 del 2005, art. 39 quater, conv.nella L. n. 51 del 2006, per l'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 92 cod. proc. civ., come modificato dalla L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1, lett. a), che ha introdotto la previsione dell'obbligo di esplicitazione dei "giusti motivi" sui quali si fonda la compensazione delle spese.

Orbene con riferimento al sistema previgente, qui applicabile, costituisce ius receptum che la statuizione sulle spese è sindacabile in sede di legittimità nei soli casi di violazione di legge, quale si verificherebbe nell'ipotesi in cui, contrariamente al divieto stabilito dall'art. 91 cod. proc. civ., le stesse venissero poste a carico della parte totalmente vittoriosa, rientrando, invece, la valutazione dell'opportunità della compensazione totale o parziale nei poteri discrezionali del giudice di merito sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia in quella della sussistenza di giusti motivi. Inoltre il potere di compensazione delle spese processuali può ritenersi legittimamente esercitato da parte del giudice in quanto risulti affermata e giustificata, in sentenza, la sussistenza dei presupposti di legge i quali devono emergere, se non da una motivazione esplicitamente "specificata", quantomeno da quella complessivamente adottata a fondamento dell'intera pronuncia.

Orbene, nel caso di specie, dal complesso della motivazione della decisione, emergono con chiarezza i motivi per cui è stata disposta la compensazione delle spese processuali, individuate in termini non implausibili, nell'esistenza di apprezzabili ragioni per resistere a buona parte delle contestazioni dell'opponente e, per converso, nel comportamento collaborativo dell'opposta, che aveva evitato un'inutile e defatigante prosecuzione del contenzioso, peraltro di minimo valore.

In conclusione il ricorso va rigettato.

Nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità non avendo parte intimata svolto attività difensiva.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2013.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2013